



COMUNE DI
SAN BENEDETTO ULLANO
Provincia di Cosenza

Prot. nr. 3406

Ordinanza N.67 del 03.12.2020

OGGETTO: Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus). Ulteriori misure contro la diffusione dell'epidemia da COVID -19 . Sospensione attività didattiche in presenza presso la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado del territorio di San Benedetto Ullano.

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 – e relativi decreti attuativi- recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli atti in essi richiamati;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria;

Richiamati tutti i precedenti avvisi ed ordinanze sindacali del Comune di San Benedetto Ullano emessi a tutela della salute pubblica ed in particolare l'ordinanza nr. 66 del 29.11.2020 con cui è stata disposta la ripresa delle attività didattiche in presenza presso le scuole dell'infanzia esistenti nel territorio di San Benedetto Ullano a far data dal 30.11.2020, fissando al 4.12.2020 la ripresa delle attività didattiche in presenza presso la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado esistenti nel territorio di San Benedetto Ullano;

Considerato che, a seguito di coordinamento con la Direzione scolastica, valutate anche la situazione epidemiologica dei contagi nel comprensorio e nella popolazione scolastica, si è ritenuto di consentire la graduale ripresa delle attività scolastiche in

presenza, inizialmente per le scuole dell'infanzia , e successivamente, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo il calendario sopra indicato;

Ritenuto che, a causa del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale e regionale, è necessario prorogare la sospensione, in via precauzionale e cautelativa, delle attività didattiche in presenza presso la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado presenti sul territorio di San Benedetto Ullano dal 4 dicembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020;

Valutato che, nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale", il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia COVID – 19

Visto l'art. 50 del D.lgs 267/2000 e ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, che vi siano sufficienti motivi per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica;

ferma restando la piena applicazione delle misure vigenti nazionali, regionali e comunali in materia di contenimento del rischio di diffusione del virus

ORDINA

- la sospensione, in via precauzionale e cautelativa, delle attività didattiche in presenza presso la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado esistenti nel territorio di San Benedetto Ullano dal 4 dicembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020.

DISPONE

la pubblicazione all'Albo pretorio comunale, con massima diffusione tramite i canali telematici dell'Ente, e la trasmissione della presente ordinanza a:

- o Prefettura Cosenza
- o l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ;
- o Polizia Municipale.
- o Stazione dei Carabinieri di Montalto Uffugo
- o Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Montalto Uffugo- Lattarico-Rota Greca- San Benedetto Ullano

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza integra i precedenti provvedimenti emessi dal Comune di

San Benedetto Ullano, ha immediata efficacia fino alla data sopra indicata;

il Servizio di Polizia locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza;

é fatto obbligo a tutti i cittadini di rispettare la presente ordinanza . Ogni violazione della presente ordinanza e di tutte le disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di contrasto e contenimento dell'epidemia comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 03.12.2020

Il Sindaco

Avv. Rosaria Amalia Capparelli

R. Capparelli

